



Prot. n. 79/26/C.S.Lomb.

Lecco, 26 Ottobre 2026

Al Signor Provveditore della Lombardia  
*D.ssa Maria MILANO*  
**MILANO**

E, per Conoscenza

Al Signor Direttore della Divisione II^  
C/O D.G.S. – D.A.P.  
*I° Dir. P.P. Barbara OMENETTI*  
**ROMA**

Al Signor Direttore dell'Ufficio III  
C/O D.G.P. – D.A.P.  
*D.ssa Ida DEL GROSSO*  
**ROMA**

Al Presidente USPP  
*Dr. Giuseppe MORETTI*  
**ROMA**

Ai Segretari Regionali Aggiunti USPP  
*Sig. Enzo TINNIRELLO*  
*Sig. Giuseppe CESTA*  
*Dr. Davide BRIENZA*  
*Sig. Calogero LO PRESTI*  
**LORO SEDI**

**OGGETTO:** Servizi Traduzioni, riconoscimento del lavoro straordinario al personale impiegato in attività di traduzione, che abbia già ultimato o stia per ultimare il turno giornaliero di servizio.-

Signor Provveditore,

Con riferimento a quanto in oggetto indicato, questa O.S. ritiene sia necessario che codesta A.D. chiarisca in maniera definitiva, in quali circostanze va riconosciuta la prestazione di lavoro straordinario al personale di Polizia Penitenziaria che assicura le attività di traduzione **ed in particolare quelle non programmate da effettuarsi nell'immediatezza per ragioni riconducibili alla sicurezza o all'opportunità.**

Tale richiesta, si rende necessaria poiché vengono segnalati casi, in particolare sulla C.C. Lodi, ove le direttive in materia, **emanate 30 anni fa e ribadite 25 anni fa**, sembra non si vogliano applicare.

In particolare, ci si riferisce ai contenuti della *circolare n. 170123/3.9 del 17/07/1996*, che prevede espressamente: ".....al personale che abbia **già ultimato o stia per ultimare il turno giornaliero di sei ore e venti minuti, a qualunque titolo prestato**, comandato ad effettuare una



traduzione, fuori dalla ordinaria sede, anche se non ricorrono i presupposti per l'attribuzione dell'indennità di missione, compete, comunque, il compenso per il lavoro straordinario per il periodo di tempo eccedente l'orario d'obbligo.

Tale orientamento è stato poi ribadito dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria che riscontrando una segnalazione di una O.S. con nota n. 032390/5.11 del 09/01/2001 ove ha specificato, circoscrivendo l'accesso alle attività aventi carattere eccezionale stabilendo in maniera ancor più chiara che il compenso spetta anche se la scorta è **svincolata dalla custodia del detenuto**.

Nel tempo le ulteriori direttive emanate sulla corresponsione del lavoro straordinario, non sembrano aver modificato tale orientamento mantenendo quindi inalterate le disposizioni sopra richiamate, che ad avviso di questa Segreteria Regionale risultano aderenti alle finalità del lavoro straordinario che di norma è utilizzato per far fronte ad esigenze non previste né programmabili.

E' di tutta evidenza che laddove vi sia la necessità di assicurare nell'immediatezza traduzioni per assegnazione di soggetti che per un motivo o per un altro necessitano di immediato trasferimento (peculiarità dei piccoli istituti lombardi tra cui quello di Lodi) ovvero di assicurare traduzioni verso i luoghi di fruizione di misura graduata (es. Arresti Domiciliari) al personale avente diritto spetta secondo le citate indicazioni Dipartimentali il **lavoro straordinario per tutto il tempo eccedente il turno ordinario di servizio, ivi compreso quello in cui non effettua l'attività di vigilanza sul soggetto tradotto**.

Ciò posto, si chiede alla S.V. di valutare l'opportunità di ribadire la validità delle disposizioni in essere su tutto il distretto Lombardo assicurando così un trattamento omogeneo su tutto il territorio di competenza.

Per quanto sopra richiesto, si resta in attesa di cortese riscontro.

Distinti saluti.-

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Consigliere Nazionale USPP

Umberto DI STEFANO